

Osservatorio sulla Corte di cassazione

Esecuzione

Esecuzione - Revoca della sentenza di condanna - Violazione della Convenzione EDU - Condizioni - Revisione “europea” - Individuazione - Fattispecie (C.E.D.U. artt. 7, 46; C.p.p. artt. 630, 673; C.p. artt. 110, 416-*bis*).

Lo strumento per adeguare l'ordinamento interno ad una decisione definitiva della Corte EDU va individuato, in via principale, nella revisione “europea”, applicabile sia nelle ipotesi di vizi procedurali rilevanti ex art. 6 della Convenzione EDU, sia in quelle di violazione dell'art. 7 della stessa Convenzione che non implicino un vizio assoluto di responsabilità.

L'incidente di esecuzione, invece, può essere utilizzato solo quando l'intervento di rimozione o modifica del giudicato sia privo di contenuto discrezionale, qualora l'incidente di esecuzione sia promosso per estendere gli effetti favorevoli della sentenza della Corte EDU ad un soggetto diverso da quello che l'aveva adita, è necessario anche che la predetta decisione abbia una obiettiva ed effettiva portata generale, e che la posizione dell'istante sia identica a quella del caso deciso dalla Corte di Strasburgo.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE PRIMA, 18 ottobre 2016 (ud. 11 ottobre 2016), MAZZEI, *Presidente* - MAGI, *Relatore* - ORSI, *P.M.* (conf.) - Dell'Utri, *ricorrente*.

Il giudice italiano e la (dis)applicazione del *dictum* Contrada: problemi in vista nel “dialogo tra le Corti”

SOMMARIO: 1. Le questioni all'attenzione della Corte di Cassazione - 2. Antefatto “cognitivo”: la vicenda processuale del ricorrente - 3. Antefatto “convenzionale”: la sentenza Contrada c. Italia, n. 3 - 4. Antefatto “esecutivo”: i (vani) ricorsi *in executivis* del ricorrente e i motivi del ricorso per cassazione - 5. La decisione della Corte di Cassazione - 6. Qualche critica alla decisione - 7. Brevi considerazioni finali.

1. La sentenza in commento¹ offre l'opportunità di tornare a riflettere su alcune problematiche di notevole attualità per il penalista, con riferimento all'adeguamento dell'ordinamento interno alle sentenze della Corte EDU, alla delicata questione dei “fratelli minori”, nonché all'estensione progressiva dei poteri che l'ordinamento attribuisce al giudice *in executivis*.

Non v'è dubbio alcuno che trattasi di questioni “in movimento”, come dimostra l'ampio repertorio giurisprudenziale e l'abbondante materiale dottrinale in materia di “cedevolezza del giudicato” e “pena illegale”, tematiche strettamente connesse al contenuto della sentenza in oggetto, sulle quali, inevitabilmente, si dovrà ritornare nei paragrafi che seguono.

¹ Cass., Sez. I, 18 ottobre 2016, Dell'Utri, in *Mass. Uff.*, n. 267861.

La Corte di cassazione, nel caso *de quo*, conferma il responso cui era già pervenuto, con ordinanza di rigetto datata 18 novembre 2015, il giudice dell'esecuzione, la Corte di Appello di Palermo, nei confronti del ricorrente. L'istanza di revoca della condanna definitiva alla pena di sette anni di reclusione per il reato di "concorso esterno" in associazione di tipo mafioso, promossa per dare seguito alla sentenza della Corte EDU nel caso Contrada², non può essere accolta, così come già aveva anticipato il giudice dell'esecuzione, non perché non esista un mezzo processuale *ad hoc*, ma perché non sarebbero integrate le condizioni essenziali, già dettate dalle Sezioni unite Ercolano³, affinché gli effetti di una sentenza "europea" possano essere estesi a soggetti che, pur non avendo proposto ricorso nei termini alla Corte EDU ex artt. 34 - 35 CEDU, versino in un'identica situazione. La situazione del ricorrente non sarebbe identica a quella riscontrata dai giudici di Strasburgo nel caso Contrada, cosicché il giudizio "europeo" di prevedibilità non potrebbe essere, *sic et simpliciter*, traslato su Marcello Dell'Utri senza ricorrere a valutazioni discrezionali del caso concreto, non consentite al giudice dell'esecuzione, richiedendosi, invece, a tale scopo di procedervi attraverso il mezzo della revisione "europea".

Prima di ripercorrere il ragionamento svolto dalla Corte nella sentenza che qui si commenta, di seguito si riporterà, seppure per brevissimi cenni, qualche antefatto processuale utile alla comprensione del ricorso e della conseguente decisione dei giudici di legittimità.

2. Sembra opportuno, in primo luogo, riportare qualche passaggio della vicenda che ha interessato il ricorrente nel giudizio di cognizione per la rilevanza che essa assume nella verifica della sussistenza delle condizioni richieste dalle Sezioni unite già menzionate e in particolare per la verifica dell'identità di situazione tra il ricorrente alla Corte di Strasburgo e i suoi "fratelli minori". Marcello Dell'Utri, già senatore della Repubblica Italiana e dirigente d'azienda Fininvest, veniva condannato in via definitiva per concorso "esterno" nell'associazione di tipo mafioso denominata "*cosa nostra*", ai sensi del combinato disposto ex artt. 110 - 416-*bis* c.p., alla pena di sette anni di reclusione per avere, tra il 1974 e il 1992, «messo a disposizione della stessa l'influenza e il potere derivante dalla sua posizione di esponente del mondo finanziario e imprenditoriale, in tal modo partecipando al mantenimento e al

² Corte EDU, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia, n. 3.

³ Cass., Sez. un., 7 maggio 2014, Ercolano, in *questa Rivista* online.

rafforzamento, oltre che all'espansione dell'associazione medesima»⁴. In particolare, il comportamento, oggetto di attenzione da parte della Procura di Palermo, consisteva nell'attività di mediatore nei rapporti intercorsi tra alcuni capi mafiosi siciliani con l'imprenditore Silvio Berlusconi al fine di stipulare un "contratto di protezione" in forza del quale i primi avrebbero assicurato protezione alla famiglia e alle aziende del secondo in cambio di cospicue somme di denaro della cui trasmissione periodica si sarebbe occupato proprio il Dell'Utri.

In seguito ad alterne vicende processuali⁵, certamente problematiche non soltanto per la perdurante incertezza interpretativa in materia di configurabilità del concorso "esterno" e per la genericità e imprecisione nella contestazione degli addebiti, ma anche per la "nefasta esposizione mediatica" dovuta alla rilevanza pubblica dei soggetti interessati, la sentenza passa in giudicato l'1 luglio 2014 con la conferma da parte della Cassazione del "verdetto" emesso dalla Corte di Appello di Palermo il 25 marzo 2013, il quale confermava, dunque, «la consapevolezza e la volontarietà del suo [di Marcello Dell'Utri] determinante contributo causale ai fini della realizzazione, almeno parziale, del programma criminoso perseguito dall'organizzazione mafiosa»⁶. Si chiude, così, la fase "cognitiva": Marcello Dell'Utri veniva condannato per il reato di concorso "esterno" per fatti commessi, senza soluzione di continuità, tra il 1974 e il 1992, prima, dunque, del 5 ottobre 1994, data in cui le Sezioni unite hanno «fornito per la prima volta una elaborazione della materia controversa, esponendo gli orientamenti che negano e quelli che riconoscono l'esistenza del reato in questione e, nell'intento di porre fine ai conflitti giurisprudenziali in materia, ha finalmente ammesso in maniera esplicita l'esistenza del reato di concorso esterno in associazione mafiosa nell'ordinamento giuridico interno»⁷.

3. Non vi sarebbe stato "risveglio" processuale della vicenda se non fosse intervenuta la sentenza della Corte di Strasburgo nel caso Contrada. Non si potrebbe comprendere, dunque, il *dictum* in commento, se non riportando brevemente qualche considerazione in merito alla sentenza "europea" dalla quale scaturisce il rinnovato interesse per la vicenda in commento⁸.

⁴ Cass., Sez. I, 18 ottobre 2016, Dell'Utri, cit., § 6 del *Ritenuto in fatto*.

⁵ BELL, *La Corte di Cassazione scrive la parola fine sul processo Dell'Utri*, in www.penalecontemporaneo.it.

⁶ Cass., Sez. I, 1 luglio 2014, Dell'Utri, in *questa Rivista* online.

⁷ Corte eur. dir. uomo, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia, n. 3, § 69.

⁸ Per qualche considerazione in merito, senza alcuna pretesa di esaustività, CIVELLO CONIGLIARO, *La*

La Corte di Strasburgo condannava l'Italia per violazione dell'art. 7 CEDU, ossia il principio di legalità dei delitti e delle pene, per avere, l'autorità giudiziaria italiana, condannato il ricorrente, Bruno Contrada, alla pena di dieci anni di reclusione per "concorso esterno" in associazione di tipo mafioso, quando, all'epoca dei fatti (1979 - 1988), il reato - definito dai giudici "europei", giurisprudenziale - non avrebbe avuto una base legale chiara, né sarebbe stata garantita la prevedibilità dell'esito giudiziario, ovvero la possibilità primordiale garantita al cittadino di conoscere anticipatamente le conseguenze giuridiche del proprio agire consapevole⁹. Se la legalità "convenzionale" può dirsi rispettata quando «la persona sottoposta a giudizio può sapere, a partire dal testo della disposizione pertinente, se necessario con l'assistenza dell'interpretazione che ne viene data dai tribunali e, se del caso, dopo aver avuto ricorso a consulenti illuminati, per quali atti e omissioni le viene attribuita una responsabilità penale e di quale pena è passibile per tali atti»¹⁰, la Corte mette in evidenza - non a torto - come una disposizione di legge non esista, trattandosi di un "reato giurisprudenziale", e, tutt'al più, volendo essere ottimisti, una base normativa esiste solo formalmente nel combinato disposto

Corte EDU sul concorso esterno in associazione di tipo mafioso: primissime osservazioni alla sentenza Contrada, in www.penalecontemporaneo.it; DE FRANCESCO, *Brevi spunti sul caso Contrada*, in *Cass. pen.*, 2016, 12 ss.; SELVAGGI, *Concorso esterno e principio di legalità (nullum crimen sine lege): opportuni ulteriori chiarimenti da parte della Corte Europea?*, in *Cass. pen.*, 2015, 2865 ss.; con qualche perplessità in merito all'orientamento assunto dal giudice "europeo", DI GIOVINE, *Antiformalismo interpretativo: il pollo di Russell e la stabilizzazione del precedente giurisprudenziale*, in *Dir. pen. cont.*, Riv. trim., 2015, 2, 11 ss.; MARINO, *La presunta violazione da parte dell'Italia del principio di legalità ex art. 7 CEDU: un discutibile approccio ermeneutico o un problema reale?*, in www.penalecontemporaneo.it; PALAZZO, *La sentenza Contrada e i cortocircuiti della legalità*, in *DPP*, 2015, 1061 ss.; PERRONE, *Stabilizzazione del precedente e principio di colpevolezza: osservazioni sulle ricadute interne della sentenza Contrada*, in www.laegislazionepenale.eu; in senso conforme, DONINI, *Il caso Contrada e la Corte EDU. La responsabilità dello Stato per carenza di tassatività/tipicità di una legge penale retroattiva di formazione giudiziaria*, in *Riv. dir. pen. proc.*, 2016, 346 ss.; MAIELLO, *Consulta e CEDU riconoscono la matrice giurisprudenziale del concorso esterno*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 1019 ss.; MANNA, *La sentenza Contrada ed i suoi effetti sull'ordinamento italiano: un doppio vulnus alla legalità penale?*, in www.penalecontemporaneo.it.

⁹ La legalità "convenzionale" coincide con la "matrice liberale - garantistica" della legalità, intesa come la semplice e primordiale possibilità per il cittadino di conoscere anticipatamente il precetto penale al fine di orientare consapevolmente le sue scelte libere d'azione. Per un'analisi delle diverse matrici della legalità, FIANDACA, *Legalità penale e democrazia*, in *Principio di legalità e diritto penale*, in *Quaderni Fiorentini*, XXXVI, Milano, 2007, 1247 ss.; PALAZZO, voce "Legalità (diritto penale)", in *Dizionario di diritto pubblico*, a cura di Cassese, Milano, 2006, 3373 ss., il quale definisce tale matrice come "un'esigenza logica e funzionale del precetto penale". Per un commento all'art. 7 CEDU, MANES, NICOSIA, *Art. 7*, in *Comm. breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, a cura di Bartole, De Sena, Zagrebelsky, Padova, 2012, 258 ss.; BERNARDI, *Art. 7*, in *BARTOLE, RAIMONDI, CONFORTI, Comm. alla Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2001, 249 ss.

¹⁰ Corte EDU, 15 novembre 1996, Cantoni c. Francia, § 29.

ex artt. 110 - 416-*bis* c.p., ma il problema non è risolto se si considera che la norma concorsuale rappresenta un “contenitore vuoto”¹¹, nonché una vera e propria “delega all’interprete”, mentre, d’altro canto, la giurisprudenza era fortemente oscillante e controversa¹², essendosi consolidata soltanto nel 1994 con le Sezioni unite Demitry¹³, e nulla, dunque, avrebbe potuto apportare in termini di prevedibilità al ricorrente. Né la legge, né la giurisprudenza, avrebbero integrato il requisito richiesto dalla Corte di Strasburgo perché la legalità possa dirsi rispettata, così dando luogo ad un *deficit* di prevedibilità oggettiva derivante da un perdurante contrasto interpretativo sulla configurabilità e sui confini della contiguità mafiosa penalmente rilevante. Un doppio *vulnus* alla legalità, non solo europea, ma anche continentale, sosteneva già all’indomani della pronuncia attenta dottrina¹⁴: non v’è chi non veda, infatti, come il *deficit* di prevedibilità riscontrato a Strasburgo, ovverosia l’esistenza di un contrasto interpretativo patologico, implichi, a sua volta e inevitabilmente, un *deficit* di determinatezza e tassatività della norma, poiché se la legge fosse ben scritta, non esisterebbero contrasti giurisprudenziali di tale spessore, di talché se questi ultimi esistono, ciò è sintomo di indeterminatezza della norma e della sua propensione all’incertezza interpretativa. Se esiste un contrasto patologico, «la legge penale non è determinata a tal punto da vincolare tutti i giudici ad una sola interpretazione» e l’esistenza di quello, dunque, «dimostra irrefutabilmente che il principio di determinatezza considerato *in action* non è stato soddisfatto»¹⁵. La Corte di Strasburgo, dunque, condanna l’Italia per avere inflitto una condanna al ricorrente che non avrebbe potuto infliggere in violazione del principio di legalità.

Assoluta rilevanza assume, dunque, il momento dell’esecuzione della sentenza “europea” alla cui attuazione gli Stati sono obbligati in forza dell’art. 46 CEDU, norma di *diritto vigente* nell’ordinamento italiano con rango *sub* -

¹¹ MANNA, *La sentenza Contrada*, cit., 8; VASSALLI, *Giurisprudenza costituzionale e diritto penale sostanziale. Una rassegna*, in PACE (a cura di), *Corte costituzionale e processo costituzionale*, Milano, 2006, 170 ss., il quale definisce l’art. 110 c.p. come una delle norme più sospette di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 - 25 comma 2 della Carta costituzionale; in senso conforme, BETTOL, *Brevi considerazioni sul concorso di persone nel reato*, in *Ricerca C.N.R. - C.N.P.D.S. Sulla riforma della parte generale del codice penale*, 1983.

¹² Si tratta di un dato oggettivo, non soltanto riscontrato dai commentatori ma evidenziato dalla stessa giurisprudenza di legittimità. Si veda in proposito, Cass., Sez. I, 27 giugno 1994, Clementi, in *FI*, 1994, II, 568, in cui constata apertamente che «oscillante e incerta risulta, allo stato, la giurisprudenza di questa corte».

¹³ Cass., Sez. un., 5 ottobre 1994, Demitry, in *FI*, 1995, II, 422 ss.

¹⁴ MANNA, *La sentenza Contrada*, cit., 6 ss.; DONINI, *Il caso Contrada e la Corte EDU*, cit., 361 ss.

¹⁵ CADOPPI, *Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della legalità*, Torino, 2014, 108 ss.

costituzionale come insegnano le famose “sentenze gemelle”, n. 348 e 349 del 2007¹⁶. L’attuazione consiste, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 41 – 46 CEDU, non soltanto negli effetti diretti della decisione, consistenti nella dichiarazione di violazione della CEDU o di uno dei suoi Protocolli e nell’eventuale condanna dello Stato al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali ma, altresì, come già Strasburgo affermava nel *leading case* Scozzari e Giunta¹⁷, negli effetti indiretti, essenziali per la credibilità del sistema, consistenti nell’attuazione di una serie di misure *individuali* e, se del caso, *general*i necessarie perché sia assicurato il rispetto delle garanzie contenute nella CEDU. Le prime devono essere volte a porre il ricorrente, per quanto possibile, in una situazione equivalente a quella in cui si troverebbe se non vi fosse stata la violazione, le seconde, invece, devono essere utili a evitare che medesime violazioni si verifichino sistematicamente tramite l’eliminazione di problemi strutturali la cui permanenza nell’ordinamento nazionale comporterebbe un continuo ricorso alla Corte EDU, così, da un lato, ingolfando il lavoro della Corte, dall’altro esponendo gli Stati a plurime condanne e plurimi risarcimenti del danno¹⁸. In tale schema s’inseriscono non soltanto una serie di misure organizzative predisposte dalla Corte per ridurre il numero dei ricorsi presentati a Strasburgo – si ricordi, ad es., il meccanismo delle “sentenze pilota” ex art. 61 del Regolamento della Corte EDU¹⁹ - essendo ormai divenuto insostenibile il carico di lavoro che essa si trova a dover smaltire, ma, altresì, la problematica dei “fratelli minori”, sulla quale, ampia-

¹⁶ Corte cost., 24 ottobre 2007, nn. 348, 349, in *Corriere giuridico*, 2008, 185 ss. con note di LUCIANI, *Alcuni interrogativi sul nuovo corso della giurisprudenza costituzionale in ordine ai rapporti tra diritto italiano e diritto internazionale*; CONTI, *La Corte Costituzionale viaggia verso i diritti CEDU: prima fermata verso Strasburgo*. Per una ricostruzione storica dei complessi rapporti tra ordinamento interno e CEDU, OLIVETTI, *I diritti fondamentali. Lezioni*, Foggia, 2015, 79 ss.

¹⁷ Corte eur. dir. uomo, 13 giugno 2000, Scozzari e Giunta c. Italia.

¹⁸ BULTRINI, *Il meccanismo di protezione dei diritti fondamentali istituito dalla CEDU*, in *La Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. Profili ed effetti nell’ordinamento italiano*, a cura di B. Nascimbene, Milano, 2002, 42 ss.; in ambito “penalistico”, su tutti, LATTANZI, *Aspetti problematici dell’esecuzione delle sentenze della Corte EDU in materia penale*, in *Cass. pen.*, 2014, 3192 ss.; GRASSO, GIUFFRIDA, *L’incidenza sul giudicato interno delle sentenze della Corte Europea che accertano violazioni attinenti al diritto penale sostanziale*, in www.penalecontemporaneo.it; MAGGIO, *Nella “revisione infinita” del processo Contrada i nodi irrisolti dell’esecuzione delle sentenze CEDU e del concorso esterno nel reato associativo*, in *Cass. pen.*, 2016, 3434 ss.

¹⁹ Cass., Sez. VI, 6 novembre 2014, Scandurra, in www.questionegiustizia.it, in cui si rinviene una breve precisazione in materia di presupposti e condizioni per l’avvio della procedura prevista dall’art. 61 del Regolamento della Corte EDU, introdotta il 1 aprile 2011. Ai sensi dell’articolo richiamato, «la Corte può decidere di applicare la procedura della sentenza pilota e adottare una sentenza pilota quando i fatti all’origine di un ricorso presentato innanzi ad essa rivelano l’esistenza, nella Parte contraente interessata, di un problema strutturale o sistemico o di un’altra disfunzione simile che ha dato luogo o potrebbe dare luogo alla presentazione di altri ricorsi analoghi».

mente, la giurisprudenza nazionale si era soffermata all'indomani della sentenza "europea" nel caso Scoppola²⁰. Il quesito – essenziale, non soltanto per il futuro dei condannati "fratelli minori" del ricorrente, ma anche per il corretto e ordinato funzionamento della Corte, nonché per le esigenze di giustizia e logica giuridica – riguardava la possibilità per il giudice dell'esecuzione di estendere gli effetti derivanti da una sentenza della Corte EDU ai casi identici a quelli del ricorrente laddove fossero integrate determinate condizioni affinché soggetti che versavano in una situazione identica non scontassero una pena, già dichiarata convenzionalmente e - seppure indirettamente - costituzionalmente ingiusta. Le Sezioni unite Ercolano, con sentenza del 24 ottobre 2013, in forza anche delle motivazioni concordi espresse dalla Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi in materia con sentenza n. 210 del 2013, affermano che, al di là dello specifico caso concreto, la sentenza della Corte EDU, pur non potendosi definire come "pilota" e pur non contenendo formalmente un invito ad attuare misure generali, se individua "cronicità sistemiche" dovute a violazioni strutturali della normativa interna sostanziale in materia di delitti e pene per determinati reati, obbliga lo Stato non soltanto a rimuovere la violazione nei confronti del ricorrente ma anche «nei confronti di tutti i condannati che versino nelle medesime condizioni», poiché «di fronte a pacifiche violazioni convenzionali di carattere oggettivo e generale, già stigmatizzate in sede europea, il mancato esperimento del rimedio di cui all'art. 34 CEDU e la conseguente mancanza, nel caso concreto, di una sentenza della Corte EDU cui dare esecuzione non possono essere di ostacolo a un intervento dell'ordinamento giuridico italiano, attraverso la giurisdizione, per eliminare una situazione di illegittimità convenzionale, anche sacrificando il valore dell'intangibilità del giudicato, da ritenersi recessivo rispetto ad evidenti e pregnanti compromissioni in atto di diritti fondamentali della persona»²¹. Il *vademecum* delle Sezioni Unite, cui farà cenno anche la sentenza in commento, prevede che il giudice dell'esecuzione può procedere nei confronti dei "fratelli minori" *soltanto* tramite *l'incidente di esecuzione*, per dare

²⁰ Sulla problematica dei "fratelli minori" di Scoppola, Cass., Sez. un., 7 maggio 2014, Ercolano, cit.; Corte cost., n. 210 del 2013; ampio il dibattito in dottrina, su tutti, VIGANÒ, *Figli di un dio minore? Sulla sorte dei condannati all'ergastolo in casi analoghi a quello deciso dalla Corte EDU in Scoppola c. Italia. Riflessione in attesa della decisione delle Sezioni Unite*, in www.penalecontemporaneo.it; ID., *Pena illegittima e giudicato. Riflessioni in margine alla pronuncia delle Sezioni unite che chiude la saga dei "fratelli minori" di Scoppola*, *ivi*; ID., LAMARQUE, *Sulle ricadute interne della sentenza Scoppola. Ovvero: sul gioco di squadra tra Cassazione e Corte costituzionale nell'adeguamento del nostro ordinamento alle sentenze di Strasburgo*, in www.penalecontemporaneo.it; ROMEO, *L'orizzonte dei giuristi e i figli di un dio minore*, *ivi*.

²¹ Cass., Sez. un., 7 maggio 2014, Ercolano, cit., § 3.2 del *Considerato in diritto*.

seguito al contenuto di una sentenza “europea” purché sussistano quattro condizioni: «a) la questione controversa deve essere identica a quella decisa dalla Corte EDU; b) la decisione sovranazionale, alla quale adeguarsi, deve avere rilevato un vizio strutturale della normativa interna sostanziale, che definisce le pene per determinati reati [...]; c) la possibilità di interpretare la normativa interna in senso convenzionalmente orientato ovvero, se ciò non è praticabile, la declaratoria di incostituzionalità della medesima normativa; d) l'accoglimento della questione sollevata deve essere l'effetto di una operazione sostanzialmente ricognitiva e non deve richiedere la riapertura del processo²²». L'istituto della revisione “europea”, invece, appare di dubbia applicabilità nei confronti dei “fratelli minori”, considerato che la sentenza “additiva d'istituto”, la n. 113 del 2011, appare consentirne l'uso esclusivamente al ricorrente alla Corte di Strasburgo, trattandosi di uno strumento disegnato in funzione di violazioni di carattere processuale, come tali fortemente legate alle specificità del caso concreto e, dunque, non estendibili a soggetti diversi dal ricorrente “europeo”, come peraltro confermato dalla dottrina interessata alla questione²³, nonché dalla giurisprudenza di legittimità in casi abbastanza recenti²⁴.

Chiuso il capitolo degli antefatti, presupposti indispensabili per garantire un fondamento giuridico al ricorso proposto dal ricorrente, appare opportuno volgere lo sguardo all'intricata vicenda “esecutiva” in oggetto.

4. In forza degli autorevoli precedenti sopra richiamati²⁵, il ricorrente propone incidente di esecuzione alla Corte di Appello di Palermo per dare attuazione nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 46 CEDU, alla sentenza della Corte di Strasburgo nel caso Contrada, ritenendo sussistenti le condizioni dettate dalle Sezioni unite Ercolano per l'estensione degli effetti di una sentenza “europea” nei confronti di soggetti che versino nell'identica situazione del ricorrente alla Corte EDU.

Nel caso *de quo*, la difesa ritiene che il caso può correttamente essere ricon-

²² Cass., Sez. un., 7 maggio 2014, Ercolano, cit., § 9.3 del *Considerato in diritto*. Il corsivo nel testo si spiega in forza della considerazione che trattasi del punto in diritto, come si vedrà, su cui “si gioca” la decisione dei giudici di legittimità sul caso oggetto di commento, l'estensione, cioè, dei poteri del giudice dell'esecuzione.

²³ GRASSO, GIUFFRIDA, *L'incidenza sul giudicato interno delle sentenze della Corte Europea*, cit., 19 ss.; MAGGIO, *Nella “revisione infinita” del processo Contrada*, cit., 3450.

²⁴ Cass., Sez. V., 14 maggio 2015, Birinkova, in *Giur. It.*, 2015, 1507 ss.; Cass., Sez. VI, 6 novembre 2014, Scandurra, cit., § 5.5 del *Considerato in diritto*.

²⁵ Corte eur. dir. uomo, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia, n. 3; Cass., Sez. un., 7 maggio 2014, Ercolano, cit.; Corte cost., n. 210 del 2013.

dotto al *dictum* delle Sezioni unite, poiché a) la situazione del ricorrente sarebbe identica poiché entrambi – Bruno Contrada, Marcello Dell’Utri – sono stati condannati per il reato di concorso “esterno” in associazione di tipo mafioso per fatti commessi prima della sua cristallizzazione giurisprudenziale b) la violazione riscontrata dalla Corte EDU riguarda un vizio della normativa interna strutturale in materia di definizione dei delitti e delle pene e non certamente un vizio di carattere processuale c) non sarebbe opportuna una declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice poiché sufficiente un’interpretazione convenzionalmente orientata nel senso che il reato dovrebbe interpretarsi come non applicabile se non dopo la sua cristallizzazione giurisprudenziale al fine di non incorrere in una violazione della legalità “convenzionale”²⁶ d) l’operazione che il giudice dovrebbe svolgere sarebbe di carattere meramente ricognitivo e non discrezionale poiché avrebbe soltanto il compito di eliminare una condanna che l’autorità giudiziaria italiana non avrebbe potuto adottare stante l’inesistenza del reato in forza del quale è stata emessa e ciò sarebbe anche consentito tramite l’uso dell’istituto della revoca della condanna, ai sensi dell’art. 673 c.p.p., seppure interpretato in via analogica per l’esigenza di garantire il rispetto di un diritto fondamentale, la libertà personale, di fronte a una condanna convenzionalmente ingiusta, oppure in senso “convenzionalmente conforme” al fine di rispettare l’art. 46 CEDU e – indirettamente – l’art. 117 Cost.

Con una motivazione alquanto discutibile²⁷, la Corte di Appello di Palermo rigetta il ricorso del ricorrente, non perché – si badi – le situazioni non siano identiche e sovrapponibili, ma perché manca uno strumento normativo idoneo a rimuovere il giudicato, considerato che l’art. 673 c.p.p., richiamato dalla difesa, non appare mezzo utilizzabile in quanto diretto alla revoca della sentenza di condanna soltanto in caso di sopravvenuta *abolitio criminis* e di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma penale incriminatrice. Non è consentito un uso “analogico” dello stesso poiché, come desumibile

²⁶ Non sarebbe, peraltro, immaginabile sollevare una questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 110 - 416-*bis* c.p., posto che la Corte di Strasburgo non mette in discussione la disposizione in quanto tale, ma l’interpretazione di essa in una determinata frazione temporale, cosicché appare certamente più corretto tentarne un’interpretazione “convenzionalmente conforme”. In senso conforme a quanto appena sostenuto, GRASSO, GIUFFRIDA, *L’incidenza sul giudicato interno delle sentenze della Corte Europea*, cit., 45 ss.; PALAZZO, *La sentenza Contrada*, cit., 1066; MAIELLO, *Consulta e CEDU riconoscono la matrice giurisprudenziale del concorso esterno*, cit., 1026.

²⁷ Riportata, in sintesi, nella sentenza in commento, al §10 del *Ritenuto in fatto*, in cui si esplicita che «i due giudizi definitivi hanno evidenti analogie sotto il profilo temporale [...], tuttavia l’art. 673 cod. proc. pen. non prevede la possibilità di revocare una decisione definitiva lì dove venga in rilievo una analogia con posizione processuale relativa ad un diverso giudizio interno nel cui ambito sia stata riconosciuta esistente una violazione della Conv. Eur.».

dal disegno sistematico dei poteri concessi al giudice dell'esecuzione, essi s'improntano alla regola della tassatività, cosicché appare vietato un uso estensivo e/o analogico dello strumento richiamato. Non sarebbe consentita peraltro un'interpretazione convenzionalmente orientata perché la sentenza "europea", da un lato, non evidenzia alcuna violazione strutturale, ma sembra indirizzarsi essenzialmente al caso *sub iudice* così da non potersi estendere i suoi effetti ai "fratelli minori", dall'altro, i risultati cui giunge non appaiono potersi considerare come espressione di un "diritto consolidato" della Corte di Strasburgo, il solo idoneo a condizionare l'attività interpretativa del giudice comune nei casi diversi da quelli del ricorrente nei cui confronti la sentenza si indirizza²⁸.

Trattasi di una motivazione "curiosa", poiché la Corte sostiene che le questioni sono identiche, dunque, che il ricorrente sta scontando una pena convenzionalmente ingiusta, ma non può procedere alla rimozione di una «tale situazione di flagrante illegalità» per il sol fatto che manca uno strumento che consenta al giudice di procedere in tal senso. Paradossi della legalità formale, si potrebbe affermare, dai quali peraltro, già in diversi momenti il giudice di legittimità aveva mostrato di discostarsi, auspicando che l'interprete potesse utilizzare tutti gli strumenti ermeneutici a sua disposizione per garantire in qualsiasi momento la legalità della pena²⁹.

Eppure, stando alle motivazioni della Corte di Appello, sarebbe compito del legislatore colmare la lacuna esistente, sostengono i giudici di merito, tanto che, sulla scorta di tale conclusione, un gruppo di parlamentari presenta alla Camera dei Deputati un'interpellanza urgente «per la piena attuazione della sentenza della Corte EDU pronunciata nei confronti di un soggetto diverso e nell'ambito di altra procedura»³⁰ al fine di richiedere che il Governo si attivi per colmare quel *deficit* legislativo sopra evidenziato, motivo di rigetto dell'incidente di esecuzione. Ancora un'altra risposta negativa travolge il ricorrente, poiché, sostiene il Sottosegretario alla Giustizia, «l'applicazione dei principi espressi dalla CEDU è rimessa all'autorità giudiziaria cui è devoluta

²⁸ Corte cost., n. 49 del 2015, in *Giur. cost.*, 2015, 411 ss. con nota di REPETTO, *Vincolo al rispetto del diritto CEDU "consolidato": una proposta di adeguamento interpretativo*.

²⁹ Cass., Sez. un., 6 febbraio 2006, Catanzaro, in *Cass. pen.*, 2006, 1342 ss., in cui si afferma che «nel nostro ordinamento sono riconosciuti alla giurisdizione esecutiva ampi margini di manovra, inclusivi di certi poteri valutativi, giacché penetranti poteri di accertamento e valutazione, ben più complessi di quelli richiesti da un giudizio di comparazione tra circostanze [...]. Una volta che la legge processuale demanda al giudice una determinata funzione allo stesso giudice è conferita la titolarità di tutti i poteri necessari all'esercizio di quella medesima funzione».

³⁰ Camera dei Deputati, Assemblea, *Resoconto stenografico*, XVII Legislatura, n. 563, 5 febbraio 2016, consultabile sul sito istituzionale www.camera.it.

l'attuazione del principio di diritto al caso concreto, senza che residuino spazi per il Ministro guardasigilli», di fatto, a parere di chi scrive, a torto, “lavandosene le mani”.

Si riporta, altresì, per completezza che, “incassato” il rigetto di cui sopra e nelle more della sentenza in commento, il ricorrente propone ricorso straordinario in cassazione per errori materiali o di fatto, *ex art. 625 bis c.p.p.*, ricevendo un'ulteriore pronuncia negativa³¹. Il ragionamento ivi svolto dai giudici di legittimità sembra inattaccabile. Se corrisponde al vero il fatto che tale strumento fosse stato utilizzato dai giudici di legittimità in via analogica per dare attuazione alle sentenze della Corte EDU nei casi Drassich e Scoppola, cui il ricorrente stesso aveva fatto richiamo, nel caso *de quo* non ricorrono i presupposti per la sua applicazione, né letterale poiché non si rinvencono errori di fatto oppure «fuorviate rappresentazioni percettive» nelle sentenza di legittimità oggetto del ricorso, né analogica perché, scrivono dalla Corte di cassazione, «il rimedio esperibile sarebbe quello dell'incidente di esecuzione, non a caso immediatamente utilizzato dal ricorrente, che ha investito la Corte di Appello di Palermo [...] da ciò appare quindi evidente che la praticabilità di un rimedio specifico, peraltro individuato dal ricorrente come idoneo in termini processuali, non offra alcuno spazio ad un ricorso analogico al diverso rimedio di cui all'art. 625-*bis* c.p.p., per la semplice ragione che manca il presupposto della lacuna normativa che possa giustificare il ricorso all'applicazione analogica richiamata»³². Un “collasso logico”, un rimpallo di responsabilità tra i poteri dello Stato in cui non è chiaro chi debba operare e quali strumenti utilizzare.

Non restava che attendere il giudizio definitivo della Corte di cassazione cui la difesa tempestivamente si rivolgeva ribadendo, ancora una volta, la sussistenza, nel caso *de quo*, delle condizioni previste da Ercolano per l'estensione degli effetti della sentenza Contrada. L'identità dei casi, il carattere strutturale della violazione, rendono l'applicazione della sentenza Contrada «atto dovuto» nei confronti del ricorrente ai sensi dell'art. 46 CEDU, tramite l'incidente di esecuzione, «unico rimedio esperibile». Si dovrebbe procedere ai sensi dell'art. 673 c.p.p., in particolare attraverso un'interpretazione “convenzionalmente conforme” all'art. 46 CEDU, oppure, in caso di prevalenza dell'interpretazione restrittiva fornita dal giudice dell'esecuzione, tramite una dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione per contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 25, 117 Cost., nonché per tale ultima norma, degli artt. 5,

³¹ Cass., Sez. V, 8 luglio 2016, Dell'Utri, in *Mass. Uff.*, n. 267240.

³² Cass., Sez. V, 8 luglio 2016, Dell'Utri, cit., § 4 del *Considerato in diritto*.

7, 13, 46 CEDU, «nella parte in cui non consente di provvedere alla revoca [...] di una sentenza di condanna in presenza di una sentenza della CEDU avente ad oggetto una violazione del principio di legalità di carattere oggettivo, ancorchè pronunciata nei confronti di diverso soggetto e nell'ambito di altra procedura».

Non possono, dunque, frapporsi ostacoli “letterali” all'estensione degli effetti di una sentenza “europea” ai “fratelli minori” al fine di non violare, non soltanto l'obbligo di “dare attuazione” alle decisioni di Strasburgo, aspetto non secondario della vicenda, ma anche i diritti fondamentali dell'individuo costretto – si badi, se provata l'identità di situazione – a scontare una pena detentiva convenzionalmente ingiusta con inevitabili ripercussioni in materia di uguaglianza, libertà personale e rieducazione della pena.

5. Con una decisione ricca di spunti argomentativi a cavallo tra diritto e processo, i giudici di legittimità confermano il rigetto cui era già pervenuto il giudice dell'esecuzione, tracciando un percorso argomentativo lineare ma, a dire il vero, non *in toto* condivisibile.

Preliminarmente, la Corte si sofferma sullo spazio attribuito dall'ordinamento al giudice dell'esecuzione, non abilitato a “rivedere” questioni attinenti all'interpretazione e applicazione delle norme, bensì soltanto a garantire la corretta attuazione del comando esecutivo e del principio rieducativo della pena. Nessuna questione interpretativa può essere vagliata *in executivis* poiché «quando è stata emessa una sentenza di condanna ormai irrevocabile, non vi è spazio per l'uso di poteri discrezionali, dovendosi, semplicemente, dare esecuzione al provvedimento del giudice» affinché, si aggiunge, l'esecuzione non si trasformi «surrettiziamente» in un ulteriore rimedio con natura di impugnazione delle sentenze non previsto dall'ordinamento. Tanto ciò confermato dal disegno sistematico che il legislatore ha tracciato per gli istituti che compongono il quadro dei poteri assegnati al giudice dell'esecuzione, improntati alla regola della tassatività, volti a dirimere dubbi, applicare benefici correlati a norme sopravvenute, prendere atto dell'inverarsi di fatti risolutivi di benefici, cosicché appare sbagliato dare una lettura del giudizio esecutivo come «luogo flessibile in cui scaricare ogni questione correlata all'esistenza di vizi o violazioni in tesi verificatesi in cognizione, posto che il valore del giudicato (e della sua tendenziale intangibilità) resta integro nella sua dimensione di strumento di certezza e stabilità delle relazioni giuridiche e sociali»³³.

³³ Trattasi di una presa di posizione, a dire il vero, inattuale, come si può constatare dalla giurisprudenza

Si desume che, in via ordinaria, non sarebbero utilizzabili gli strumenti richiamati dalla difesa, salvo esigenze particolari da intendersi come «eventi eccezionali e correlati a norme giuridiche ben identificate, tali da rendere pressoché meccanico il compito assegnato in via straordinaria al giudizio esecutivo», dovendosi altrimenti ricorrere allo strumento, logicamente prioritario, della revisione “europea”, così come disegnato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 113 del 2011.

La Corte pone un primo tassello del ragionamento: l'esecuzione non può diventare il luogo in cui rivalutare questioni “interpretative o applicative” di norme poiché trattasi di attività “ontologicamente” spettanti alla cognizione, salvo casi eccezionali in cui l'esistenza di evidenti vizi o manifeste violazioni possano essere sanati attraverso un intervento “eccezionale” che non richieda, però, alcun tipo di attività discrezionale³⁴.

Corrisponde al vero che, come rimarcato dalla difesa, l'incidente di esecuzione è stato più volte utilizzato, ma ciò era avvenuto in via del tutto eccezionale al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte EDU soltanto in un periodo precedente alla creazione, con la famosa sentenza “additiva” della Corte costituzionale già sopra richiamata, della revisione “europea”, in via, cioè, assolutamente straordinaria per colmare un ingiustificato vuoto normativo che avrebbe reso inadempiente l'ordinamento italiano dinanzi alla Corte EDU³⁵.

recente in materia di esecuzione e giudicato penale. Su tutte, Cass., Sez. un., 14 ottobre 2014, Gatto, in *questa Rivista* online; in dottrina, sul declino inesorabile del dogma del giudicato, si veda, su tutti, CONTI, *La preclusione nel processo penale*, Milano, 2014, 211 ss.

³⁴ Sul progressivo ampliamento dei poteri spettati al giudice dell'esecuzione, su tutte, Cass., Sez. un., 14 ottobre 2014, Gatto, cit.; in dottrina, CANZIO, *La giurisdizione e la esecuzione della pena*, in *www.penalecontemporaneo.it*; nonché, UBERTIS, *Diritti umani e mito del giudicato*, in *Riv. dir. pen. proc.*, 2012, 787 ss. Recentemente la questione si è posta in merito alla possibilità per il giudice dell'esecuzione, non soltanto di rideterminare il trattamento sanzionatorio, ma, altresì, in seguito alla pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma incidente sulla pena, di dichiarare, ora per allora, l'intervenuta prescrizione del reato con la conseguente revoca *tout court* della condanna. All'esito positivo al quesito giunge, per ora soltanto, Trib. Rieti, ord. 5 luglio 2016, inedita, con nota di G. BIONDI, *effetti dell'incostituzionalità dell'art. 181 co. 1 bis del d.lgs 42/2004 sul giudicato penale: un primo arresto giurisprudenziale*, in *www.penalecontemporaneo.it*; in senso conforme, sulla medesima rivista, si veda, altresì, NATALINI, *La “contravvenzionalizzazione” del delitto paesaggistico: il “sacrificio” del pre-cetto (e del giudicato) in nome della (ir)ragionevolezza sanzionatoria*.

³⁵ Cass., Sez. I, 25 gennaio 2007, Dorigo, in *Cass. pen.*, 2007, 1441 ss., in cui si perviene all'utilizzo dell'art. 670 c.p.p. al fine di dichiarare «l'ineseguitibilità del giudicato quando la Corte Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali abbia accertato che la condanna è stata pronunciata per effetto di violazione delle regole sul processo equo sancite dall'art. 6 della Convenzione europea e abbia riconosciuto il diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio, anche se il legislatore abbia omesso di introdurre nell'ordinamento il mezzo idoneo a instaurare il nuovo processo»; ad esiti conformi, seppure poi pervenendo all'utilizzo, per ragioni di economia processuale, dell'art. 625 *bis* cod. proc. pen., Cass., Sez. VI, 11 dicembre 2008, Drassich, *ivi*, 2009, 1457 ss.; Cass., Sez. V, 28 aprile 2010, Scoppola, *ivi*, 2010, 3389 ss.

Così, identicamente, la Corte di cassazione ritiene, altresì, diverso il caso da cui traggono origine le Sezioni unite Ercolano, ampiamente richiamate dalla difesa. Non si tratterebbe di casi identici, cosicché sarebbe azzardato desumere da quella decisione principi di diritto utilizzabili nel caso del ricorrente *de quo*, poiché quel caso, riguardante come noto Salvatore Ercolano quale “fratello minore” di Franco Scoppola, seppure riferibile alla medesima questione teorica dei “fratelli minori” del ricorrente alla Corte EDU e verificatosi successivamente alla creazione della revisione “europea”, appare differente in forza della presenza di una declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa interna sostanziale da cui sarebbe derivato il contrasto con la CEDU – nel caso *de quo* mancante – nonché della conseguente – in seguito all’illegittimità costituzionale della norma relativa al trattamento sanzionatorio – riemersione della precedente normativa che predeterminava *ex lege* il trattamento sanzionatorio applicabile, senza alcuna discrezionalità dell’intervento di modifica ad opera del giudice dell’esecuzione³⁶. Si realizzava in quel caso il già ricordato «evento eccezionale cui si correlano norme giuridiche ben identificate tali da rendere pressoché meccanico il compito assegnato in via straordinaria al giudizio esecutivo», così giustificando l’intervento straordinario, per ragioni di semplificazione processuale, dell’incidente di esecuzione, preferito alla riapertura del processo il quale avrebbe comportato un’inutile attività di fronte ad una scelta “obbligata”, ovvero la sostituzione, già predeterminata dalla legge, della pena dell’ergastolo con quella dei trenta anni di reclusione.

Si aggiunge il secondo, decisivo, tassello del ragionamento: la Corte non intende discostarsi dai principi espressi dalle Sezioni Unite e dalla Corte costituzionale, i quali appaiono, anzi, confermati dagli esiti cui si giunge nel caso in

³⁶ Il caso oggetto delle Sezioni unite, ampiamente citate nella memoria difensiva, riguardava un “fratello minore” del ricorrente europeo il quale richiedeva che fosse applicato nei suoi confronti l’esito della sentenza di condanna della Corte EDU nel caso Scoppola, stante l’identità sostanziale delle situazioni, ovvero la rideterminazione della pena “legale” dei trenta anni in luogo di quella dichiarata incostituzionale dell’ergastolo. L’operazione che avrebbe dovuto eseguire il giudice dell’esecuzione sarebbe stata “meccanica”, laddove, suo compito, sarebbe stato esclusivamente la sostituzione della pena illegale con un’altra già predeterminata rigidamente *ex lege*. Emerge nella situazione richiamata il tema, ampiamente discusso, della “pena illegale” come conseguenza di una dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma che incide sul trattamento sanzionatorio, dei poteri concessi al giudice dell’esecuzione per “rivedere” una sentenza di condanna passata in giudicato al fine di rimodulare il trattamento sanzionatorio “illegale”. Per i medesimi risvolti sui poteri del giudice dell’esecuzione, si vedano, altresì, senza alcuna pretesa di esaustività, Corte cost., n. 56 del 2016, in materia di sanzioni penali previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio ex d.lgs 42 del 2004; Corte cost., n. 74 del 2016, 106 del 2014, 105 del 2014, 241 del 2012, in materia di divieto di prevalenza di specifiche attenuanti sulla recidiva reiterata ai sensi del comma 4 dell’art. 69 c.p.; Corte cost., 249 del 2010, in materia di aggravante della clandestinità ai sensi dell’art. 61 n. 11 bis c.p.

oggetto. L'estensione degli effetti, ferma l'identità delle questioni controverse e la violazione "generale" e "sostanziale", può essere accolta, in *executivis*, esclusivamente nei casi in cui «l'intervento di rimozione o modifica del giudicato non presenti nessun contenuto discrezionale, risolvendosi nell'applicazione di altro e ben identificato precetto» confermando, altresì, la priorità logica della revisione, quando l'estendere gli effetti della sentenza della Corte EDU a soggetti diversi "lasci aperte più soluzioni possibili del caso". Secondo quanto premesso, la Corte respinge il ricorso del ricorrente, confermando, in sostanza l'esito cui già era pervenuto il giudice di appello. L'incidente di esecuzione, richiesto dalla difesa come «unico rimedio esperibile», non appare lo strumento adeguato poiché l'esito cui giungere nei confronti del ricorrente *de quo* non può considerarsi "obbligato", cioè frutto dell'applicazione di norme ben determinate dalla legge, in quanto, a ben considerare, sostiene la Corte, le due situazioni non possono considerarsi identiche, essendo insufficiente il rilievo che entrambi i soggetti siano stati condannati per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa per fatti commessi prima della sua cristallizzazione giurisprudenziale. Ciò, infatti, non consente di applicare pedissequamente, al caso *sub iudice*, le conclusioni cui giunge la Corte di Strasburgo nel caso concreto, aprendo, invece, dinanzi all'interprete una serie di strade alternative e non obbligate.

La Corte, proseguendo nel suo ragionamento, poiché la sentenza "europea" cui si fa riferimento non si rivolge al ricorrente *de quo*, si ritiene legittimata a compiere un giudizio ampio di prevedibilità nel caso in oggetto, peraltro non limitato all'accertata esistenza dei contrasti giurisprudenziali, ma esteso a una valutazione "soggettiva" allo scopo di verificare se, nel caso in oggetto, il ricorrente abbia subito e avvertito il *deficit* di prevedibilità di cui soltanto con il ricorso *de quo* si duole attraverso un'analisi del comportamento processuale, delle modalità di esercizio della difesa e delle condizioni soggettive. In particolare, già dall'analisi del comportamento processuale si può evincere la differente situazione in punto di prevedibilità tra Contrada e Dell'Utri. Mentre il primo ha sollevato dinanzi ai giudici interni questioni in merito alla "tassatività debole" del concorso esterno – con ciò mostrando evidentemente di dolersi e risentirsi dell'imprevedibilità del reato in oggetto – e richiedendo invece l'applicazione di diversa e più lieve fattispecie incriminatrice, il favoreggiamento personale, il ricorrente *de quo* giammai ha sollevato le medesime questioni richiedendo, invece, esclusivamente l'applicazione rigorosa dei principi espressi dalle Sezioni unite in materia³⁷. Si desume logicamente, secondo la

³⁷ Cass., Sez. V, 24 aprile 2012, Dell'Utri, in *Mass. Uff.*, n. 252329, in cui espressamente si afferma, a

Corte, che quest'ultimo, dunque, giammai dolendosene, non abbia risentito dei contrasti giurisprudenziali in materia. In aggiunta, se si legge attentamente la sentenza Contrada, la violazione ivi riscontrata riguarda la scarsa prevedibilità – si badi – non della rilevanza penale delle condotte poste in essere ma della pena prevista per una determinata qualificazione giuridica, sicché le incertezze interpretative, riscontrate nella sentenza “europea” i cui effetti si richiede si estendano al caso *de quo*, «sono oggetto di analisi in relazione al *deficit* di prevedibilità del trattamento sanzionatorio inflitto, posto che la qualificazione giuridica era quella – per il Contrada – ritenuta dalla CEDU non prevedibile al momento del fatto». Ciò rafforza quanto già osservato, poiché Contrada avrebbe risentito dei contrasti in materia, avendo l'esistenza di quelli frustrato l'aspettativa di un soggetto a vedersi applicata una fattispecie più lieve cui era correlato un trattamento sanzionatorio di minore entità in luogo di quella poi applicata. D'altra parte, al contrario, il Dell'Utri non avrebbe subito medesima frustrazione posto che l'unica incertezza derivante dal contrasto interpretativo in atto, come desumibile facilmente da un *excursus* giurisprudenziale compiuto dagli stessi giudici di legittimità, investiva la duplice possibilità concorso – partecipazione nell'associazione di tipo mafioso, entrambe soggette, come noto, al medesimo trattamento sanzionatorio in forza della norma concorsuale di parte generale. Il ricorrente non avrebbe visto, invece, frustrata alcuna aspettativa, poiché, in punto di diritto, la condotta imputatagli non avrebbe potuto che rientrare nella duplice qualificazione giuridica partecipazione - concorso, essendo ristrettissime le possibilità che essa potesse essere ricondotta, in teoria, in un campo di liceità. Motivi sufficienti per i quali si può desumere logicamente che il ricorrente *de quo* non possa risentirsi del difetto di prevedibilità riscontrato dai giudici “europei”. Anzi, le modalità di esercizio della difesa da lui poste in essere, nonché l'atteggiamento processuale da lui assunto «è indicativo della consapevolezza della reali questioni che hanno attraversato la giurisprudenza sul tema del concorso esterno, dato il livello dei consulenti illuminati cui il Dell'Utri si è, evidentemente, rivolto sin da epoca risalente, che hanno agevolato la comprensione – al momento dei fatti – in tale soggetto, della ragione dei contrasti interpretativi»³⁸.

La Corte di cassazione ritiene tanto suddetto sufficiente perché il giudizio di prevedibilità nei confronti del ricorrente non sia sovrapponibile a quello già

conferma di quanto scrive la Cassazione nel caso *de quo*, «sul tema della configurabilità, in linea di principio, del concorso esterno non sono stati sollevati dubbi dogmatici neppure dalla difesa».

³⁸ Cass., Sez. I, 18 ottobre 2016, Dell'Utri, cit., § 4.4 del *Considerato in diritto*.

compiuto dalla Corte EDU per Contrada venendo in rilievo aspetti differenti e specifici che non consentono di pervenire, per il ricorrente in questione, alle medesime conclusioni “obbligate” cui, invece, Strasburgo era pervenuta nel caso oggetto del suo giudizio concreto.

Tutto quanto affermato, conclude la Corte, vale ad escludere che l'incidente di esecuzione possa considerarsi mezzo idoneo a dare attuazione alla sentenza della Corte EDU posto che, visti gli esiti “aperti” cui il giudice potrebbe approdare in seguito alla valutazione di prevedibilità in concreto e, dunque, non essendo rinvenibile alcuna soluzione “a rime obbligate”, la verifica richiesta appare del tutto estranea ai poteri del giudice dell'esecuzione, cosicché, indirettamente, lo strumento idoneo sembra potersi individuare soltanto nella revisione “europea”.

6. Qualche considerazione critica sulla “lettura” data dalla Corte di cassazione alla sentenza “europea” pare opportuna, in conformità all'economia del commento e al fine soltanto di stimolare un dibattito su alcuni punti critici del ragionamento svolto dai giudici di legittimità.

Sembra, infatti, a parere di chi scrive, che l'intero ragionamento sia condizionato da un errore di fondo: la Corte di cassazione dà una “lettura” della prevedibilità in senso soggettivo come afferente alla colpevolezza, non, come invece desumibile dalla sentenza “europea”, oggettiva, come afferente alla tipicità, intesa come assenza di contrasti interpretativo – applicativi sincronici e patologici³⁹.

A dire il vero, anche volendo, soltanto per un attimo, considerare corretta la prospettiva assunta dai giudici di legittimità⁴⁰, non si fa fatica a individuare qualche perplessità rispetto ai criteri utilizzati per vagliare la prevedibilità del ricorrente. Non appare logico, ad esempio, desumere che il ricorrente abbia

³⁹ Conferma questo contrasto di letture tra il giudice “europeo” e il giudice italiano, MAGGIO, *Nella “revisione infinita” del processo Contrada*, cit., 3444. Sembra, peraltro, che la Corte EDU abbia mutato registro, passando da un'interpretazione flessibile della prevedibilità, intesa in senso soggettivo, a un'altra eccessivamente rigida e ultragarantista. Esprime qualche dubbio in merito alla scelta anzidetta, PALAZZO, *La sentenza Contrada*, cit., 1063, secondo il quale la “lettura” della prevedibilità in senso oggettivo, se letta in modo eccessivamente rigido, rischia di condurre a una “sclerotizzazione della giurisprudenza”. In senso conforme, DONINI, *Il caso Contrada e la Corte EDU*, cit., 365 ss., il quale, però, ritiene di considerare rilevante ai fini del discorso “convenzionale” soltanto l'incertezza latente dovuta ad un contrasto interpretativo patologico e eccessivamente perdurante nel tempo, la sola idonea a determinare in un difetto di tipicità della norma.

⁴⁰ La prospettiva “soggettiva” appare, correttamente, svalutata in DONINI, *Il caso Contrada e la Corte EDU*, cit., 346 ss. Secondo l'A. appare scontato che se messa sul piano della prevedibilità soggettiva non c'è nulla da discutere, venendo, invece, in rilievo nella sentenza Contrada profili più rilevanti, attinenti alla tenuta del principio di legalità, *sub specie* tassatività e determinatezza del precetto.

risentito dei contrasti dalle modalità di esercizio della difesa, oltretutto dal fatto che egli abbia o non abbia sollevato doglianze sulla “tassatività debole” del concorso “esterno” durante il processo, così dimostrando di avere o non «avere consapevolezza delle reali questioni che hanno attraversato la giurisprudenza sul tema del concorso esterno». Si finirebbe, infatti, per desumere la prevedibilità del ricorrente dalla capacità o incapacità del difensore. Così, se lungimirante al punto da contestare in tempi non sospetti il *deficit* di prevedibilità del reato, si desume logicamente che il ricorrente ebbe a risentirsi del contrasto, altrimenti, se non lungimirante e magari poco incline a una difesa in punto di diritto, l’assistito non può, in seguito, dolersi dei contrasti che hanno caratterizzato la giurisprudenza in materia. “Lungimirante” il difensore di Bruno Contrada, “disattento” quello del ricorrente *de quo*, dovrebbe sostenersi a questo punto, con un evidente scollamento, tanto soggettivo – tra prevedibilità del ricorrente e difesa improntata dall’avvocato – quanto temporale – tra momento del fatto e momento della formulazione delle doglianze difensive.

Ragionamento alquanto anomalo, oltre che razionalmente poco solido.

Appare, altresì, contraddittorio, con riferimento ad altri criteri utilizzati, ad esempio le condizioni soggettive del ricorrente (cultura, *status* professionale, relazioni sociali intrattenute), ritenere che Bruno Contrada, alto dirigente di polizia, già impegnato in prima persona nella lotta alla criminalità organizzata, abbia a risentirsi del contrasto vedendo frustrata «l’aspettativa [...] di ricevere un trattamento sanzionatorio più mite, nella misura in cui la qualificazione prevedibile nonché sollecitata, in via subordinata [...] era quella del favoreggiamento personale», mentre Marcello Dell’Utri, di certo uomo avveduto, ma non professionalmente inserito nell’ambiente della lotta alla criminalità mafiosa, possa invece non risentirsi in alcun modo delle questioni controverse in materia di concorso “esterno”. Sarebbe forse logico il contrario, ma, visti gli esiti cui perviene la Corte EDU cui siamo convenzionalmente obbligati a darvi seguito, a prescindere dalla condivisione della decisione, appare alquanto irragionevole, *ex art. 3 Cost.*, pervenire all’esito opposto.

Altra logica incongruenza difficilmente spiegabile, dunque.

A parere di chi scrive, sembra che il modo più corretto per leggere la sentenza “europea” sia quello già suggerito da autorevole dottrina, secondo la quale, con la sentenza Contrada, «la Corte EDU mescolando un po’ di imprevedibilità, incertezza, carenza di tipicità ha applicato al diritto non tassativo e incerto la sanzione di quello imprevedibile perché nuovo e retroattivo»⁴¹, così eviden-

⁴¹ DONINI, *Il caso Contrada e la Corte EDU*, cit., 365.

ziando una violazione della prevedibilità come prodotto finale di un *deficit* di tipicità, della legalità continentale nei corollari della tassatività e determinatezza. L'ordinamento italiano subisce una condanna perché ha applicato una fattispecie di reato, generica e indeterminata, retroattivamente a fatti commessi prima della sua cristallizzazione giurisprudenziale. Prima delle Sezioni unite Demitry, scrive la Corte di Strasburgo, il reato deve considerarsi inesistente poiché non possiede una base legale chiara e prevedibile. Né una base normativa, posto che «non è oggetto di contestazione tra le parti che il concorso esterno in associazione di tipo mafioso costituisca un reato di origine giurisprudenziale»⁴², essendo peraltro acclarato che il riferimento codicistico posto alla base dei provvedimenti giudiziari, ex artt. 110 - 416-bis c.p., costituisce un vero e proprio “contenitore vuoto”, né giurisprudenziale, posto che nessuna stabilizzazione interpretativa esisteva come peraltro chiaramente dimostra il dato di fatto insormontabile del susseguirsi di ben quattro Sezioni unite della Corte di cassazione⁴³. Un difetto dell'ordinamento talmente evidente che non sembra corretto limitarne il risentimento esclusivamente al ricorrente “europeo”, al punto che appare errata la considerazione della Corte per la quale non è sufficiente, per estendere gli effetti di *Contrada* ai “fratelli minori”, l'assunto in base al quale «l'unico dato di convergenza tra i due casi è rinvenibile nel fatto che sia Contrada che Dell'Utri risultano condannati in via definitiva per fatti di concorso esterno ritenuti sussistenti in periodo antecedente all'ottobre 1994», richiedendo la stessa un'ulteriore valutazione “soggettiva” al fine di confermare l'avvenuto risentimento dei contrasti giurisprudenziali in materia. Il reato, invece, così come per il ricorrente alla Corte EDU, non esisteva per chiunque avesse commesso il fatto prima del consolidamento della giurisprudenza di legittimità. Non rileva una questione di colpevolezza, questa certamente da valutare in concreto, *case by case*, ma di tipicità, come tale valevole a livello generale. Errato, dunque, ritenere che non possa considerarsi «unico rimedio idoneo» l'incidente di esecuzione posto che, non potendo l'autorità giudiziaria infliggere una condanna per concorso esterno per fatti precedenti al 1994, conseguenza naturale è la rimozione di una condanna convenzionalmente ingiusta per la semplice constatazione che essa sarà stata emessa in forza di un'interpretazione normativa in contrasto con le garanzie di cui all'art. 7 CEDU.

Non v'è dubbio che una tale conclusione possa confliggere con le preoccupa-

⁴² Corte eur. dir. uomo, 14 aprile 2015, *Contrada* c. Italia, n. 3, § 66.

⁴³ Cass., Sez. un., 12 luglio 2015, Mannino, in *Guida al diritto*, 2005, 39, 69 ss.; Cass., Sez. un., 30 ottobre 2002, Carnevale, in *Foro it.*, 2003, II, 453 ss.; Cass., Sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, in *Mass. Uff.*, n. 202904; Cass., Sez. un., 5 ottobre 1994, Demitry, cit.

zioni politico - criminali di salvaguardia del concorso esterno come mezzo irrinunciabile per punire i “fiancheggiatori forti” dell’associazione, nondimeno, appare esigenza insormontabile il rispetto delle garanzie fondamentali sulle quali il diritto penale moderno trova fondamento. Si finirebbe, in tale modo, per legittimare, anche in questo come in numerosi altri ambiti, un’inaccettabile deroga ai principi generali per determinate categorie di soggetti, così legittimando ancora una volta l’esistenza di un “doppio binario” in cui la giustificazione dell’esigenza politico - criminale prevale, senza alcun limite di sorta, sul rispetto delle categorie generali e dei principi costituzionali. A parere di chi scrive, non rileva, altresì, neanche il problema dell’assenza di uno strumento processuale *ad hoc* per rimuovere la *res iudicata*, essendo sufficiente a tale fine un’applicazione analogica⁴⁴ dell’art. 673 c.p.p. - limitato esclusivamente alla revoca in seguito ad *abolitio criminis* oppure alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma incriminatrice - oppure che un giudice dell’esecuzione sollevi questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo in relazione all’art. 46 CEDU, norma interposta rispetto all’art. 117 co. 1 Cost., perché, sulla falsariga della revisione “europea”, si pervenga alla creazione di una revoca “europea”.

Sulle ipotesi qui prospettate si possono avanzare alcuni dubbi che sembrano, *prima facie*, superabili. In primo luogo, l’applicazione analogica dell’art. 673 c.p.p. appare legittima poiché *in bonam partem*, e in più, non v’è chi non veda, come non possano frapporsi ostacoli “letterali” per eliminare una situazione di perdurante violazione dei diritti fondamentali, trattandosi, peraltro, di norme processuali e non incriminatrici⁴⁵. In secondo luogo, l’eventualità di una revoca “europea” tramite una sentenza “additiva di istituto”, seppure non generalmente apprezzabile per l’eccessiva sovrapposizione politica della Corte costituzionale, sarebbe un rimedio apprezzabile e, per di più, avrebbe una strada già tracciata dalla sentenza 7 aprile 2011, n. 113, cosicché non sembra peregrino auspicare che l’art. 673 c.p.p. possa essere dichiarato incostituzionale «nella parte in cui non prevede un diverso caso di revoca della sentenza, quando ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e della libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo». In

⁴⁴ PALAZZO, *La sentenza Contrada*, cit., 1066 - 1067; MAIELLO, *Consulta e CEDU riconoscono la matrice giurisprudenziale del concorso esterno*, cit., 1025 - 1026; DI GIOVINE, *Antiformalismo interpretativo*, cit., 10 ss..

⁴⁵ In senso contrario, GAMBARDELLA, *Norme incostituzionali e giudicato penale: quando la bilancia penale tutta da una parte*, in *Cass. pen.*, 2015, 87, secondo il quale lacune di tale genere potrebbero essere colmate soltanto dal legislatore oppure da una sentenza additiva della Corte costituzionale.

tal modo l'ordinamento italiano, dopo un lungo periodo di inadeguatezza, si "metterebbe in regola" ai fini dell'esecuzione di qualsiasi tipologia di condanna "europea": la revisione quando sia necessaria la riapertura del processo al fine di svolgere valutazioni discrezionali, la revoca quando appaia inutile riaprire il processo e si renda necessaria un'operazione meramente ricognitiva che non richieda valutazioni non già predeterminate rigidamente dalla legge. Non si potrebbe, altresì, considerare di ostacolo la sentenza n. 230 del 2012 della Corte costituzionale⁴⁶, già pronunciata negativamente sulla questione di legittimità sul medesimo articolo nella parte in cui non prevede la revoca nei casi di *abolitio criminis* giurisprudenziale, poiché non è consentito in un ordinamento di *civil law* equiparare la fonte legale a quella giurisprudenziale. Le questioni sono tuttavia differenti e non debbono essere confuse: una cosa è un semplice *revirement* giurisprudenziale, altro è una condanna della Corte EDU cui saremmo convenzionalmente obbligati a darvi seguito⁴⁷.

In conclusione, «le sentenze, quando sono definitive vanno rispettate: anche quando provengono da un giudice internazionale [...] e i primi a doverle rispettare sono i giudici, che dovrebbero essere i naturali custodi della legalità»⁴⁸, si legge in un recente contributo, così confermando il senso di disagio dinanzi ad un atteggiamento complessivamente "riduzionistico"⁴⁹ assunto dalle magistrature italiane di fronte al *dictum* "europeo" nel caso Contrada. Un atteggiamento che si manifesta particolarmente nella sovrapposizione di giudizi di prevedibilità già svolti dal giudice "europeo"⁵⁰ e ricompiti dal giudice italiano con il solo scopo di rinnegare gli esiti cui giunge il primo, al solo fine, dunque, di non rispettare sentenze che, pur se provenienti da Strasburgo e non da Roma, chiedono invece di essere rispettate come parte integrante di quella legalità di cui il giudice è naturale difensore.

⁴⁶ Corte cost., n. 230 del 2012, in *Giur. Cost.*, 2012, 3440 ss. con nota di MAZZA, *Il principio di legalità nel nuovo sistema penale* liquido; MANES, *Prometeo alla Consulta: una lettura dei limiti costituzionali all'equiparazione tra "diritto giurisprudenziale" e "legge"*.

⁴⁷ DI GIOVINE, *Antiformalismo interpretativo*, cit., 11, la quale esprime qualche dubbio in merito alla fattibilità di quanto proposto poiché «se non si può fare nulla in presenza di un *overruling* favorevole, a fortiori non si dovrebbe poter revocare la sentenza quando la giurisprudenza al momento del fatto era semplicemente divisa (e successivamente confermerà la soluzione sfavorevole)».

⁴⁸ VIGANÒ, *Il caso Contrada e i tormenti dei giudici italiani: sulle prime ricadute interne di una scomoda sentenza della Corte EDU*, in www.penalecontemporaneo.it, 5.

⁴⁹ MANNA, *Il difficile dialogo fra Corti Europee e Corti Nazionali nel diritto penale: analisi di due casi problematici (Taricco e Contrada)*, in *questa Rivista* online, 16.

⁵⁰ Si veda, altresì, App. Caltanissetta, 17 marzo 2016, Contrada, in www.giurisprudenzapenale.com, come altro esempio di sovrapposizione di giudizi di prevedibilità del giudice italiano su quelli, già effettuati, del giudice di Strasburgo.

7. Non resta che chiudere con un'amara considerazione.

Non v'è dubbio che rispettare alcune sentenze "europee", spesso assai discutibili, costi tanta fatica.

Eppure proprio in quanto sentenze debbono essere rispettate, anche se sbagliate e contrarie al senso di giustizia comune, giammai ignorate come tende a fare la magistratura italiana.

Non solo la mancata attuazione nei confronti del ricorrente in questione, l'atteggiamento "riduzionistico" coinvolge anche lo stesso ricorrente "europeo" tanto che, alla data in cui si scrive, in barba al rispetto degli obblighi internazionali, lo stesso non vede ancora riconosciuta alcuna modifica *in melius* del trattamento sanzionatorio subito, seppure dichiarato convenzionalmente ingiusto dalla Corte di Strasburgo ormai oltre un anno e mezzo fa.

Quanto appena rilevato, evidentemente, conferma come il problema non riguardi i "fratelli minori", categoria dogmatica problematica, oltre che complessa, ma un generale atteggiamento di non - *recevoir*, che non fa distinzioni tra ricorrenti e non ricorrenti alla Corte di Strasburgo.

Perché tale atteggiamento di indifferenza verso le Corte EDU? Quale "dialogo tra le Corti"⁵¹ può costruirsi se non nell'osservanza delle rispettive competenze? La creazione di un "dialogo" non significa certo rinnegare un giudizio già svolto in sede "europea", piuttosto l'abituarsi a pensare il sistema in forma idonea a rispettare non solo formalmente, ma anche "idealmente" le garanzie espresse dalla CEDU, evitando "truffe delle etichette", ipocrisie di una legalità formale, discrasie evidenti tra legalità *in the books* e legalità *in action*, non per il bene dell'Europa, ma per la salvaguardia dei diritti e delle libertà dell'individuo.

Da un lato, non v'è dubbio che un tale atteggiamento possa probabilmente

⁵¹ SALCUNI, *Il dialogo fra Corti: dalla "giurisprudenza fonte" alla "giurisprudenza argomento"*, in *questa Rivista*, 2015, 3, 838, secondo il quale «se è il dialogo che bisogna mantenere fra le giurisprudenze europee, è necessario rispettare le condizioni basilari per una corretta comunicazione [...] il dialogo affinché funzioni non può che svolgersi fra pari, ognuno competente ad interpretare qualcosa su cui l'altro non ha competenza», così proponendo una chiave di risoluzione dei conflitti che oggi sembrano minare la stabilità dei rapporti tra le Corti europee e nazionali. Non ultimo, il caso Taricco, con l'incursione europea e la conseguente minaccia di azionamento dei "controlimiti", nonché, un altro caso che dà la cifra di come i rapporti che intercorrono tra Roma e l'Europa siano tesi, appare la sentenza n. 49 del 2015, esempio, secondo i primi commentatori, di atteggiamento "reazionario", frutto dell'"ermeneutica della sorveglianza", secondo altri di "disobbedienza funzionale" dell'Italia alle Corti sovranazionali. In senso conforme a tale punto di vista, VALENTINI, *Continua la navigazione a vista. Europeismo giudiziario ed europeizzazione della legalità penale continentale: incoerenze, velleità, occasioni*, in www.penalecontemporaneo.it; MARTINICO, *Corti costituzionali (o supreme) e "disobbedienza funzionale". Critica, dialogo e conflitti nel rapporto tra diritto interno e diritto delle Convenzioni (CEDU e Convenzione americana sui diritti umani)*, *ivi*.

derivare da un orientamento poco aperto alle “correnti” europee. Dall’altro, appare, altresì, plausibile credere che esistano anche ragioni che si collocano al di là delle possibili valutazioni giuridiche. Non può apparire peregrino, dunque, immaginare l’esistenza di un’insostenibile frustrazione che tormenta il giudicante, costretto a dibattersi tra rispetto della CEDU e rilevanza politica, mediatica e ambientale delle questioni *sub iudice*. Una sorta di dilemma insostenibile davanti al quale il giudice si trova, quando, in attuazione dei diritti garantiti dalla CEDU, dovrebbe revocare condanne definitive emesse nei confronti di soggetti comunque “in odore di mafia” in un clima pervaso da un generale “populismo penale”⁵². Sarebbe ingenuo, allora, ritenere che il giudice non sia condizionato dal sentire sociale intorno a sé, dalle passioni “sociali”, dall’opinione di chi lo circonda, come ormai, confermano le moderne tendenze dell’interpretazione giudiziaria⁵³.

Sarebbe opportuno, allora, porsi un curioso (e non banale) interrogativo, forse già inconsciamente presente nella testa del giudice: vale più la sua credibilità davanti alla CEDU oppure la sua credibilità davanti alla pubblica opinione? «Quando il giudice è posto di fronte alla scelta drammatica tra diritto e giustizia non ha alternativa. È un giudice sottoposto alla legge, tra diritto e giustizia deve scegliere il diritto», ebbe giustamente ad affermare il Procuratore Generale della Suprema Corte di cassazione⁵⁴, eppure resta il non trascurabile fatto, non privo di significato, che le sentenze si pronunciano “in nome del popolo italiano” e forse ciò può bastare a rendere, come abbiamo potuto testé constatare, assai più complesso il problema che ci siamo posti.

FRANCESCO PIO LASALVIA

⁵² FIANDACA, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in *Criminalia*, 2013, 95 ss.; D. PULITANÒ, *Populismi e penale. Sulla attuale situazione spirituale del diritto penale*, *ibidem*, 123 ss.

⁵³ ESSER, *Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto* (tr. it), Napoli, 2010. Una completa rassegna di contributi sull’argomento, recentemente pubblicata, offre un’ampia riflessione sul problema dell’interpretazione nella giustizia penale con qualche incursione “filosofica” e “civiltistica”, considerando che trattasi di problematiche che tendono a coinvolgere il diritto *tout court*, pure nella consapevolezza che ogni materia possiede le sue specificità di cui non può non tenersi conto. Si rinvia, dunque, all’intero volume, *Il problema dell’interpretazione nella giustizia penale*, cura di Manna, Pisa, 2016.

⁵⁴ IACOVIELLO, *Schema di requisitoria pronunciata davanti alla Sezione I penale della Corte di cassazione nel processo Eternit. 19 novembre 2014*, in www.penalecontemporaneo.it.